



COMMERCIALISTA
TELEMATICO


.com

Legge di stabilità 2015:

Lo Split payment

Dr. Nicola Forte






Premessa

Art. 1, comma 629

La scissione dei pagamenti o il c.d. split payment costituisce una misura anti frode di contrasto all'evasione fiscale. A seguito di tale novità, in vigore sin dal 1° gennaio 2015, i fornitori di beni e servizi nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle camere di commercio, degli istituti universitari di alcuni altri Enti pubblici non incasseranno l'Iva addebitata a seguito dell'esercizio della rivalsa



Premessa

Art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/1972

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di taluni enti pubblici, “l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”





Il profilo soggettivo

Il nuovo meccanismo si applica alle operazioni poste in essere nei confronti dei soggetti indicati espressamente nel nuovo art. 17 – ter, comma 1


- ✓ Stato ed organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- ✓ Enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti;
- ✓ le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- ✓ gli istituti universitari;
- ✓ le aziende sanitarie locali;
- ✓ gli enti ospedalieri;
- ✓ gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- ✓ gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza

L'ambito applicativo

“Scissione dei pagamenti”

Cessioni dei beni e prestazioni di servizi

Destinatari delle prestazioni: i soggetti ex art. 17, comma 1 DPR 633/1972



L'ambito applicativo

Un'ulteriore condizione (che deve coesistere):

L'imposta è versata direttamente dai cessionari o committenti a condizione che tali soggetti non siano "debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto"




L'ambito applicativo

Reverse charge

Non si applica mai lo split payment

No reverse charge

Si applica lo split payment (in presenza degli altri presupposti)



L'ambito applicativo

Applicazione del reverse charge

Se il debito Iva si trasferisce, in base ad una specifica disposizione di legge, sul cessionario o committente, il meccanismo della scissione non trova mai applicazione. A seguito del trasferimento di tale debito su di un altro soggetto, dovuta all'inversione contabile, il rischio che il cedente o prestatore possa assumere un comportamento fraudolento omettendo il versamento dell'Iva risulta completamente azzerato.


L'ambito applicativo



L'ambito applicativo



L'ambito applicativo



L'ambito applicativo

Scontrino o ricevuta fiscale

No split payment

Fattura

SI split payment

L'ambito applicativo

“Scissione dei pagamenti” (altre esclusioni)

Prestazioni di servizi con ritenuta d'acconto
(Telefisco 2015)

Prestazioni di servizi con ritenuta a titolo di
imposta

Operazioni assoggettate a regimi speciali
senza evidenza dell'Iva in fattura

L'ambito applicativo

Società tra professionisti

SI split payment

STP – Art. 10 legge n. 183/2011

Risposta Agenzia delle entrate istanza di interpello dell'8 maggio 2014: principio di attrazione ex artt. 6 e 81 del TUIR. Ne consegue che i proventi hanno natura di ricavi non soggetti a ritenuta con la conseguente applicazione della scissione, ed il risultato di esercizio ha natura di reddito di impresa.

L'ambito applicativo

Esclusioni

- ✓ dell'editoria (Art. 74, c. 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972)
- ✓ delle Agenzie di viaggio (art. 74 – ter del Decreto Iva)
- ✓ del margine (beni usati) – Art. 36 D.L. n. 41/1995;



L'ambito applicativo

Regimi speciali: Orientamento Agenzia delle entrate

*L'Agenzia delle entrate subordina l'esclusione dall'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti alla condizione che il regime speciale Iva non preveda l'evidenza dell'Iva in fattura e che dispongano l'assolvimento secondo regole proprie. Gli enti associativi in **regime ex L. n. 398/1991** dovrebbero essere soggetti alla scissione in quanto l'Iva è esposta nelle fatture eventualmente emesse secondo le regole ordinarie*



L'ambito applicativo


Regimi speciali: enti associativi ex L. 398/1991

- ✓ Per le prestazioni pubblicitarie, di sponsorizzazione e in caso di richiesta della fattura l'Iva è esposta distintamente;
- ✓ Il regime speciale Iva riguarda esclusivamente la forfezzazione della detrazione;
- ✓ sussiste comunque il rischio frode;



L'ambito applicativo

Regimi speciali: enti associativi ex L. 398/1991



L'ambito applicativo

Regimi speciali: enti associativi ex L. 398/1991

Conservazione della detrazione forfetaria

Art. 2 legge n. 398/1991 rinvia alle modalità previste dall'art. 74, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 il quale prevede: «La detrazione di cui all'art. 19 è forfetizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili».



L'ambito applicativo

Regimi speciali: enti associativi ex L. 398/1991

Conservazione della detrazione forfetaria

In base ad un'interpretazione di tipo letterale l'espressione «imposta relativa ad operazioni imponibili» deve essere intesa con riferimento al tributo risultante dalla fattura anche se non incassato. Il mancato incasso dell'Iva a seguito della scissione dovrebbe essere neutrale ai fini del computo della detrazione (forfetaria).

L'ambito applicativo

Regimi speciali: enti associativi ex L. 398/1991

Conservazione della detrazione forfetaria

In generale deve essere osservato come il meccanismo della scissione dei pagamenti non comprometta (per i soggetti «ordinari») il diritto alla detrazione contribuendo ad un incremento delle posizioni di credito, la medesima soluzione dovrebbe valere per gli altri soggetti, salvo sostenere che il meccanismo di calcolo di tipo forfetario debba anche forfetizzare le eventuali perdite di tale diritto.

Meccanismo e liquidazione Iva

- ✓ Fatturazione: regole ordinarie;
- ✓ Corrispettivi = € 1.000;
- ✓ IVA vendite al 22% = 220;
- ✓ Totale fattura emessa € 1.220;
- ✓ IVA acquisti € 80;
- ✓ Incasso fattura € 1.000;
- ✓ Credito Iva € 80

Liquidazione

I soggetti passivi effettuano la liquidazione «senza computare l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica (art. 2 DM 23 gennaio 2015)

Meccanismo e liquidazione dell'Iva

“Scissione dei pagamenti”

Fattura emessa secondo le regole ordinarie

Il cedente/prestatore non deve versare l'Iva

Il cedente/prestatore esercita il diritto alla detrazione

L'Ente destinatario della prestazione trattiene e versa l'Iva

Meccanismo e liquidazione dell'Iva

“Scissione dei pagamenti”


Le fatture sono registrate secondo le regole ordinarie

Non è obbligatoria la distinta registrazione delle fatture


La registrazione distinta solo se emesse in formato elettronico

Unico effetto sostanziale: esclusione dalla liquidazione

L'ambito applicativo



Fatturazione elettronica: si può utilizzare il campo delle annotazioni libere – le specifiche tecniche XML non prevedono – per ora – un campo specifico



Fatture emesse entro il 31/12/2014

Comunicato stampa del MEF

*Il comunicato stampa del MEF n. 7 del 9 gennaio 2015 ed il DM 23 gennaio 2015 hanno chiarito che il meccanismo della scissione è applicabile, anche in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea, già dal 1 gennaio 2015, ma **alle sole fatture emesse dall'inizio dell'anno**. Lo Split payment non si applica alle fatture emesse nei confronti di taluni Enti pubblici entro il 31 dicembre 2014.*





Esigibilità dell'imposta

Art. 3 del DM 23 gennaio 2015

- ✓ L'imposta diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi;
- ✓ Le pubbliche amministrazioni possono comunque optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura (il DM non indica le modalità di opzione);
- ✓ Per effetto dell'art. 17 – ter non è applicabile l'art. 6, c. 5, secondo periodo del D.P.R. n. 633/1972.



Versamento dell'IVA

Art. 4 del DM 23 gennaio 2015

- ✓ Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile;

MODALITA'

- ✓ in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- ✓ Relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile